

dimostrare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale, quindi la qualità di imprenditore del soggetto debitore e la sua incapacità a soddisfare i debiti, ammontanti alla misura minima di legge, con mezzi ordinari di pagamento. Resterà invece a carico del debitore l'onere di provare la sussistenza di fatti impeditivi, quindi eventuali circostanze esimenti, quali la carenza dei requisiti dimensionali dell'impresa indicati nell'art. 1, L.F. o l'esistenza di uno status imprenditoriale speciale (imprenditore agricolo) che lo sottragga al fallimento, pur laddove svolga, insieme a quelle agricole vere proprie, una o più delle "attività connesse" di cui all'art. 2135, 1° comma c.c.

Si veda, a conferma dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato, Cass. civ., 8.8.2016, n. 16614:

"Non è assoggettabile alla dichiarazione di fallimento, per difetto di commercialità della sua attività, il solo imprenditore agricolo che provi, quanto alla conservazione e commercializzazione esercitate, che esse, in astratto connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c., abbiano avuto ad oggetto prodotti ottenuti almeno in prevalenza dalla coltivazione del proprio fondo. In difetto di tale prova, a carico del debitore, non può evidenziarsi un reale rapporto di connessione tra commercio dei prodotti ortofrutticoli e attività agraria".

Con la conseguenza, che in assenza di prova della causa esimente, il soggetto che appaia rientrare, secondo gli esiti dell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali, sarà soggetto a fallimento (sempre sussistendo i limiti minimi di fallibilità).

Nel caso di specie, parte reclamante non ha provato la concreta attività agricola (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) da essa svolta dopo la cessione dell'azienda dapprima in comodato e poi in affitto alla s.r.l., sicché l'attività intermediaria, rientrante – come ritenuto dal Tribunale - nella categoria del contratto di commissione, intrapresa in favore



della affittuaria non risulta connessa con alcuna delle attività agricole all'attualità da lei esercitata ed è quindi da qualificarsi mera attività commerciale. Di conseguenza, ss. – avendo agito quale imprenditore commerciale – sarà passibile di fallimento.

3. Con il terzo motivo parte reclamante si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2082 c.c. da parte del Tribunale.

3.1 In primo luogo non vi sarebbe neppure stata l'attività intermediaria attribuita dal Tribunale alla Società i, per essere la materia prima stata acquistata direttamente dall'affittuaria r.l. La ss. avrebbe solo ricevute la fatturazione, provvedendo poi a rifatturarle all'affittuaria, per le sopra già dette ragioni legate al ritardo nell'iscrizione dell'affittuaria nel RUP.

In secondo luogo, la (nuova) attività commerciale svolta dalla Società Lazzeri non sarebbe stata caratterizzata dalla professionalità e dall'abitudine, richieste perché possa considerarsi attività d'impresa trattandosi invece di interventi solo sporadici e esauriti in tre mesi circa. Difetterebbe pertanto, in capo alla società, la stessa qualifica di "imprenditore commerciale", unico soggetto fallibile.

3.2 Il motivo è infondato.

3.2.1 Come spiegato dalla stessa parte reclamante essa, ancora iscritta nel RUP ed in possesso delle necessarie autorizzazioni per l'esportazione ed importazione delle talee, e dotata – pur dopo la cessazione dell'attività e la connessa perdita dello status di soggetto passivo d'imposta – di partita IVA, in quanto non sospesa in attesa della fine del rapporto d'affitto d'azienda, è intervenuta in aiuto dell'affittuaria, al posto suo acquistando le talee presso



il produttore brasiliano, in ciò evidentemente ricollegandosi alla precedente annosa collaborazione. In punto si veda la consulenza d'ufficio assunta nel corso dell'istruttoria prefallimentare laddove il consulente dott. attribuisce rilievo alla mancata sospensione della soggettività IVA e attribuisce a tale circostanza valenza di dimostrazione che agricola, "... ha deciso di iniziare una nuova attività economica o di portare avanti un'attività commerciale che prima della concessione in affitto dell'azienda agricola poteva essere inquadrata come connessa ~~no~~ e non prevalente."⁹

Se anche difetta prova sull'intenzionalità della continuazione dell'attività, è tuttavia indubbio che la ~~ss.~~ si sia avvalsa della partita IVA, non sospesa, che ha permesso sia la fatturazione a suo nome della merce destinata alla ~~s.r.l.~~, che la rifatturazione alla ~~s.r.l.~~, ed inoltre, sempre dopo la cessione dell'azienda agricola all'affittuaria, la emissione a carico suo di ulteriori numerose fatture da parte di soggetti diversi rispetto a quelli fin qui menzionati, non o non tutte seguite da rifatturazione a carico di ~~s.r.l.~~, incombenti questi sintomatici di attività commerciale svolta.

Si rimanda a quanto sopra già detto sulla liceità del comportamento, risultando, ai fini della assoggettabilità oppure no della Società ~~ss.~~ alla procedura concorsuale dirimente soltanto la concreta esecuzione di attività imprenditoriale commerciale.

3.2.2 Non risulta in atti chi in concreto avesse ordinato le partite di merce; la eventuale prova di per sé non pare potesse aver causato problemi,

⁹ cfr. relazione del consulente dott. Michael Palla di data 09.07.2017, pag. 19



ben potendo presumersi che, trattandosi di importanti partite di merce importata dal Brasile, gli ordini fossero avvenuti per iscritto o comunque a mezzo di posta elettronica tracciabile.

Né rileva la circostanza per cui – come riferito dalla parte reclamante – i pagamenti all'esportatore brasiliano sarebbero stati eseguiti direttamente dalla s.r.l. Un tanto non solo pare essere perfettamente compatibile con l'attività intermediaria nella circolazione dei beni, in forma di rapporti di commissione, ma risulta anzi comportamento del tutto abituale.

3.2.3 Che quindi vi sia stata la dedotta attività intermediaria, può dirsi provato proprio dalle numerose fatture emesse dalla produttrice, dallo spedizioniere Paris e da Pacific Adventures LTD per nolo aereo, a nome della ss. agricola in liquidazione, seguita dalla successiva rifatturazione degli importi, in ragione mensile, alla soc. agricola a r.l. (cfr. fatture i n. 60168 del 31.12.2014 in doc. B-17 e n doc. C-12, n. 60005 del 31.01.2015 e 60006 del 28.02.2015 in doc. C-12, nel fascicolo della parte reclamante alla s.r.l., tutte corredate da elenco analitico dei costi sostenuti dalla Società).

3.2.4 A conferma del fin qui descritto *modus operandi*, la stessa parte reclamante ha prodotto, sottoponendolo all'attenzione del giudice, a pagina 19 del documento sub C-12, una scrittura datata 06.02.2015, firmata da per la s.s. Agricola (nel documento individuata quale la "PRIMA") ed per la Società agricola a r.l. (la "SECONDA"), intitolata "Compensazione di Crediti e Debiti", del seguente tenore:



"PREMESSO CHE

- *a causa di ostacoli puramente burocratici e in attesa di ricevere l'autorizzazione di importazione per la SECONDA, e pertanto al fine di non cessare l'attività con conseguente licenziamento di ca. 150 persone, Lazzeri s.s. agricola ha acquistato nell'interesse della Lazzeri Società Agricola a.r.l. materie prima con i relativi oneri di trasporto, importazione, ecc.;*
 - *la PRIMA con fatt. n. 60168 del 31/12/2014 di Eur 120.528,57 (imponibile Eur 106.798,32) e con fatt. n. 60005 del 31.01.2015 di Eur 406.908,53 (imponibile Eur 361.523,78) per un tot. Eur 527.491,09, ha provveduto ad addebitare il puro costo alla SECONDA,*
 - *per i pagamenti ai fornitori ha provveduto la SECONDA a nome e per conto della PRIMA come da lista allegata e nello specifico:*
 - Agro Industrial S.A. Brazil Eur 369.500,00*
 - Paris Michele Roma Eur 61.632,03*
 - Pacific Adventures Lt Miami Eur 63.134,23**per un totale di € 494.266,26*
- Pertanto risulta da queste operazioni una differenza a favore della PRIMA di € 33.224,83*

CONSIDERATO CHE

la SECONDA vanta un credito assai maggiore verso la PRIMA per pagamenti eseguiti in nome e per conto con delega a dipendenti, agenti, Equitalia, Agenzia delle Entrate e fornitori vari; SI CONVIENE di conguagliare in data odierna l'importo di Eur 33.224,83 con i crediti che la SECONDA vanta nei confronti della PRIMA a causa dei pagamenti delegati."

Tale documento, a prescindere dalla mera affermazione, non sorretta da nulla e nemmeno da spiegazione negli atti del processo, sul "credito assai maggiore" di a r.l. nei confronti della Società i ss., offre comunque un buon riassunto dei fatti come emergenti dalla documentazione versata in atti; al contesto vale conferma dell'attività continuativa svolta dalla Società Lazzeri ss. in favore della s.r.l., proseguita ancora per tutto febbraio 2015, come comprovata dalla fattura emessa dalla Società alla s.r.l. (cfr. fattura n. 60006 del 28.02.2015, foglio 21 del doc. C-12 della parte reclamante), e di cui al pressoché analogo scritto riassuntivo di data 28.02.2015 (firmato sempre da i e , con cambiati i soli dati della fattura e gli importi posti a conguaglio, cfr. il foglio 30 del doc. C-12 nel fascicolo di parte reclamante).



L'attività svolta dalla s.s. agricola in liquidazione in favore della Lazzeri società agricola a r.l. rientra quindi, come dalla stessa ricostruzione operata dalle due parti, perfettamente nello schema del contratto di commissione, di cui agli artt. 1731 ss. c.c., a nulla rilevando che la misura della provvigione per il commissionario non risulti esplicitamente determinata. Peraltro, giusto il tenore dei documenti appena commentati (e a prescindere della loro inopponibilità al fallimento, stante l'assenza di data certa), il commissionario s.s. agricola parrebbe avuto il vantaggio di veder conguagliato il suo credito risultante nei confronti della committente Lazzeri soc. agricola a r.l. con i crediti di questa nei suoi confronti, riconosciuti dalle parti quali "assai maggiori".

3.2.5 Vero è che, per essere inquadrabile come attività d'impresa, quella intermediaria prestata nella circolazione dei beni deve soddisfare i requisiti di cui all'art. 2082 c.c. e rivestire carattere di professionalità, che difetta in caso di attività svolta in modo occasionale ed episodico (cfr. Cass. 06.06.2003, n. 9102, Cass. 22.09.2003, n. 13999, e, più recentemente, Cass. 06.04.2017, n. 8982:

"Nell'ambito delle attività commerciali rientrano solo quelle, ancorché occasionali, che siano svolte in forma di impresa, i cui requisiti, la professionalità e l'abitudine, esigono il carattere continuativo e stabile dell'attività imprenditoriale, ai sensi degli artt. 2135 e 2195 c.c., non ravvisabili in riferimento ad atti isolati di produzione e commercio, quali vengano ritenuti secondo l'incensurabile accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito (in applicazione di tale principio, la Corte ha mandato immune da censure l'accertamento compiuto dalle commissioni tributarie che avevano ritenuto occasionale e non assoggettabile ad iva, e dunque non resa nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, la cessione di materiali di cava da parte di un comune ad una impresa, che procedeva alla realizzazione di una vasca di depurazione commissionata dallo stesso comune"

Alla luce della copiosa documentazione dimessa sempre dalla parte



reclamante osservasi che gli interventi per l'acquisto di talee e l'organizzazione dei trasporti siano stati assai numerosi (si vedano gli allegati alle fatture mensili emesse a carico di Per gestire un tanto, evidentemente serviva una organizzazione, seppur minima, approntata da s.s. agricola, al fine di tenere i contatti con la produttrice brasiliana della materia prima e gestire i trasporti internazionali al fine dell'importazione delle talee in Italia resa in quel periodo possibile solo dall'iscrizione della

Non si è quindi in presenza di atti episodici e isolati, ma di una duratura collaborazione tra le due società, iniziata già in costanza del rapporto di comodato e proseguito poi, in regime di affitto d'azienda, fino a tutto febbraio 2015.

4. Con il quarto motivo la reclamante sostiene l'irrelevanza della mancata cessazione della soggettività IVA. Esagerato sarebbe il formalismo del consulente e quindi del Tribunale, che avrebbe attribuito importanza al fatto della mancata sospensione della partita IVA.

La critica si fonda sulla risposta data dal consulente in replica alle osservazioni di parte oggi reclamante, laddove questa – sulla base della sentenza Cass. civ. 17397/2015 già citata - insisteva sull'assenza di qualsivoglia nuova e distinta attività commerciale intrapresa dalla Società Lazzeri ss., riportando l'intermediazione piuttosto nell'ambito "di una limitata ed ormai esaurita serie di registrazioni contabili di fatture ricevute per servizi resi nel periodo antecedente alla liquidazione, ovvero inerenti alle attività di liquidazione, nonché per acquisti operati direttamente dall'affittuario e la cui imputazione meramente formale alla società si è resa



Sentenza n. 25/2018 pubbl. il 24/02/2018

RG n. 159/2017

Repert. n. 30/2018 del 24/02/2018

necessaria per garantire la continuità delle importazioni all'estero" Con l'invocata conseguenza che, giustappunto per Cass. civ. 17387/2015, "non può essere dichiarata fallita una società avente a oggetto l'esercizio di attività agricola che, dismessa tale attività, non svolga in concreto alcuna attività imprenditoriale, tale non potendo essere considerazione né la prestazione non professionale di garanzie né l'affitto dell'azienda".

Ed è a tale osservazione che si ricollega la risposta del consulente, secondo cui "Ove avesse entro 30 giorni presentato all'agenzia delle entrate un modello di cessazione dell'attività con sospensione degli obblighi in campo IVA e di conseguenza non esercitando alcuna attività imprenditoriale, lo scrivente (C.T.U) avrebbe concluso, che in effetti, negli esercizio 2015 e 2016 la stessa non ha esercitato un'attività commerciale."¹⁰

Solo in detta ipotesi della totale assenza di attività commerciale, comprovata dalla presentazione del modello di cessazione dell'attività con sospensione della partita IVA, secondo il consulente, "la sentenza della Cassazione su citata sarebbe stata in linea con il presente caso della C.t.u.", laddove la predetta decisione della Suprema Corte di ritenere non soggetto a fallimento l'imprenditore agricolo che aveva cessato ogni attività agricola, era basata sul fatto che quell'imprenditore non aveva, al contrario di Lazeri s.s. svolto alcun attività commerciale.

Ma così non è stato, risultando in concreto che la s.s. agricola in liquidazione – quantomeno nel periodo dal dicembre 2014 al febbraio

¹⁰ cfr. le "Osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio", di cui all'atto del difensore della società s. depositata il 06.07.2017, pagg. 4 c 5



2015 - ha svolto la descritta attività imprenditoriale commerciale, servendosi a tal fine della partita IVA rimasta non sospesa, e un tanto è, per le ragioni sopra esposte, sufficiente, per ritenerla assoggettabile alla procedura concorsuale.

5. Il quinto motivo del reclamo ha ad oggetto la relazione del consulente d'ufficio, ove questi ritiene la effettiva sussistenza di una "nuova attività commerciale" svolta dalla società in liquidazione, negli anni 2015 e 2016, dimostrata dal volume d'affari come ricostruito sulla base delle dichiarazioni IVA per i periodi d'imposta 2015 e 2016 (rispettivamente € 560.513,00 e € 120.000,00), con totale acquisti ed importazioni pari ad € 1.170.691,00 risp. € 68.155,00, di cui beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi di € 1.158.246,00, risp. € 44.506,00.

Il consulente, tenuto conto delle osservazioni del consulente della Società dott. H. [redacted] inviate con mail del 18.06.2017 conclude la sua analisi, asserendo che:

"Non tutti i costi dei beni acquistati sono stati oggetto di riaddebito e a nulla rileva il fatto che i beni siano, o meno, stati rivenduti allo stesso costo d'acquisto senza un margine di guadagno; né tantomeno rileva il fatto che gli acquisti della [redacted] s.s. agricola sarebbero stati in parte pagati dalla conduttrice, trattandosi di semplici movimenti finanziari che non alterano la natura dell'attività esercitata dalla resistente.

L'attività commerciale non si definisce in termini di guadagni, ma viene definita dall'art. 2195 c.c. come attività intermedia nella circolazione dei beni. Ed è fuori di ogni dubbio che con il comportamento messo in atto da parte della [redacted] la stessa abbia svolto un'attività intermedia nella



circolazione dei beni, a nulla rilevando, per la questione che qui interessa, il fatto che essa voleva soltanto agevolare il passaggio dell'azienda agricola alla conduttrice".

La reclamante, a contestazione di tali conclusioni, elenca una serie di presunti errori in cui il consulente sarebbe incorso nel determinare il predetto volume d'affari, nel sommare le fatture d'acquisto senza prestare attenzione a duplicazione di importi IVA e dazi doganali, nel classificare e quantificare le fatture d'acquisto emesse nel periodo successivo alla cessazione dell'attività agricola, senza considerare che esse, in gran parte, si riferivano a servizi resi/beni venduti alla ss. prima della messa in liquidazione e della cessione dell'azienda alla comodataria, poi affittuaria.

Il consulente ha preso puntualmente posizione sui predetti presunti errori, già segnalati nelle "Osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio" di data 06.07.2017 redatte dal procuratore di parte reclamante, giungendo infine alla condivisibile conclusione, che – una volta accertata ed appurata la effettiva intermediazione della Società nell'acquisto e importazione della materia prima dal Brasile, integrante attività imprenditoriale commerciale – ai fini della decisione sulla assoggettabilità o meno della Società s.s. agricola non rileva l'esatta qualificazione delle fatture d'acquisto inserite nella dichiarazione IVA della Società e neppure l'esatta determinazione degli importi in ipotesi non rifatturati alla affittuaria.

La corretta conclusione viene fatta propria dalla Corte, a prescindere dall'ulteriore constatazione, che gli affermati errori nella considerazione delle fatture d'acquisto non riaddebitate all'affittuaria, non sono sorretti dalla necessaria prova, da fornirsi dalla società che intenderebbe avvalersi



dall'esenzione della generale fallibilità dell'imprenditore commerciale. La prova orale offerta in questa sede di reclamo non appare utile al fine proposto, ostandovi da un lato l'intrinseca inammissibilità dei capitoli formulati per irrilevanza/mancata contestazione delle affermazioni contenute (capp. 4, 9, 10, 13, 14), e/o per genericità e per il contenuto valutativo (capp. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), dall'altro lato la dalla curatela lamentata insussistenza di note di accredito, necessarie per giustificare contabilmente il non avvenuto pagamento delle fatture asseritamente emesse solo per errore a nome della Società ss. e sostituite da altre inviate alla affittuaria società agricola a r.l., indicata quale effettiva debitrice.

Il capitolo di prova, infine, sulla "mera dimenticanza" nella rifatturazione/riaddebito all'affittuaria (cap. 6), oltre ad implicare risposta valutativa, non integrerebbe comunque argomento opponibile alla parte reclamata.

6. Esauriti così i motivi di reclamo, tutti infondati, la sentenza impugnata va in toto confermata, con conseguente condanna della parte reclamante alla rifusione alle controparti delle spese di lite del grado.

Nella liquidazione delle spese del secondo grado del giudizio vengono in applicazione i parametri introdotti in ultimo dal D.M. Giustizia n. 55/2014. In considerazione del valore della causa, da considerarsi indeterminabile, di complessità media, si avranno, per le singole attività effettivamente compiute, i seguenti importi:

- fase di studio della controversia	€ 2.398,00
- fase introduttiva del giudizio	€ 1.585,00



- fase decisionale € 4.083,00

per un totale di compenso unico pari ad € 8.066,00, cui s'aggiungono, ai sensi dell'art. 2 del DM 55/2014, € 1.209,90 a titolo di spese forfettarie (da calcolare nel 15% sul compenso totale), per un importo complessivo di € 9.275,90.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, definitivamente decidendo sul reclamo presentato da [redacted] società semplice agricola in liquidazione, nonché da [redacted] M:

I [redacted] nei confronti del Fallimento [redacted] società semplice agricola in liquidazione e del Fallimento in proprio di [redacted]

e [redacted] ad impugnazione della sentenza numero 46/2017, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 18.07.2017 e pubblicata in data 02.08.2017,

ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa,

1. **rigetta** il reclamo e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;

2. **condanna** le parti reclamanti a rifondere alle controparti

- Fallimento [redacted] società semplice agricola in liquidazione, Fallimento [redacted]

V. [redacted]

- Fondazione Enasarco

le spese di lite, che liquida, per le procedure fallimentari (unitariamente)

e per [redacted] in € 9.275,00 per cadauno, oltre a C.A.P.

ed I.V.A. sulle voci gravate ed oltre alle successive spese occorrente;

3. **dà atto** della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dei reclamanti di



un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del predetto art. 13 per la stessa presentazione dell'impugnazione.

Così deciso in Bolzano, li 14.02.2018

Il Presidente	dott. Johann Pichler
Il Consigliere estensore	dott. Elisabeth Roilo
Il Funzionario Giudiziario	Ruth Pechlaner

Fallimenti e Società.it

Firmato Da: PICHLER JOHANN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c0ce4 - Firmato Da: PECHLANER RUTH Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e752d00b3f6e39ab2c637ba5467e946
Firmato Da: ROILO ELISABETH Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07f68661a023d17622ad9999a458a3c

